ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

(ex art. 112 del decreto legislativo. 22 gennaio 2004, n. 42)

L'anno , il giorno del mese , presso ,

TRA

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

rappresentata dal ;

E

il **MINISTERO DELLA CULTURA**,

rappresentato dal Ministro Alessandro GIULI;

E

la **REGIONE LAZIO**,

rappresentata dal Presidente, Francesco ROCCA;

E

la **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**,

rappresentata dal Presidente, Massimiliano FEDRIGA;

di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti"(congiuntamente)

PREMESSO CHE

- la legge 30 marzo 2004, n. 92 ha istituito il "Giorno del Ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;

- la legge 23 ottobre 2024, n. 165 ha stabilito che "al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è istituito il Museo del Ricordo, con sede in Roma" e che "alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione Museo del Ricordo, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio, la regione Friuli-Venezia Giulia e altri soggetti pubblici e privati";

- l'art. 112 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice) dispone che «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica» (comma 4), e che «lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4» (comma 5);

- il comma 8 dell'art. 112 del Codice prevede che "Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto";

- l'art. 134 Decreto legislativo del 31 Marzo 2023 n. 36, stabilisce che, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8 del Decreto legislativo del 31 Marzo 2023 n. 36;

- il Decreto legislativo 2 marzo 2007 recante Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici prevede all'articolo 2 la facoltà di stipulare accordi per definire obiettivi comuni di valorizzazione, per elaborare le relative strategie di sviluppo culturale ed impostare programmi annuali di attività da realizzare in modo integrato e coordinato da parte delle due Amministrazioni, individuando le opportune forme di gestione delle conseguenti attività, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Decreto legislativo n. 42 del 2004;

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare l'articolo 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il Decreto 27 novembre 2001, n. 491 con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha adottato il Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

- il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii., recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

- il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 che definisce l'"Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale";

- la legge regionale – Lazio 15 novembre 2019, n. 24, recante "Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale";

- l’articolo 43 della legge regionale – Lazio 8 agosto 2025, n. 15, recante “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025 – 2027”;

- l’ articolo 6, c. 19 della legge regionale – Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2025, n. 19, che prevede, anche per l’anno 2026, il sostegno dell’Amministrazione regionale ai musei individuati dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10, mediante la concessione di contributi destinati al finanziamento dei rispettivi programmi di attività;

- la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio numero 1051 del 29 ottobre 2026 e numero del ;

- la deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia numero del

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO

- definire, al fine di dare attuazione alla Legge 23 ottobre 2024, n. 165, in conformità a quanto previsto dall'articolo 112 del Codice, una strategia condivisa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della cultura, la Regione Lazio e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’istituzione del Museo del Ricordo, mediante la costituzione di un apposito soggetto giuridico rinviando alla stipula di apposito atto convenzionale le modalità di conferimento, da parte degli enti Fondatori, dell’uso dei beni mobili e immobili e delle adeguate risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del patrimonio disponibile e la definizione delle modalità con cui gli stessi si impegnano a sostenere patrimonialmente la Fondazione con contributi a sostegno delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione;

- stabilire che la strategia di valorizzazione dell'istituendo Museo abbia tra le proprie finalità la promozione delle esperienze, delle istanze e del contributo delle Fondazioni, delle Associazioni, degli Enti e degli organismi della società civile che si occupano di tramandare la memoria e promuovere la conoscenza della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati e della più complessa vicenda del confine orientale; a tal fine, la strategia deve prevedere le più appropriate modalità di coinvolgimento degli stessi nella valorizzazione del Museo, incrementando al contempo ogni opportuna relazione e collaborazione utile a porsi come soggetto di riferimento a livello internazionale per la conoscenza, la promozione e la tutela del patrimonio culturale ad esso afferente, anche in sinergia con gli altri Musei e Istituzioni culturali attivi in Italia e in Europa;

- chiarire o definire le condizioni e i livelli di sostenibilità economico-finanziaria della gestione dell'istituendo Museo, individuando le adeguate fonti economiche e le opportune soluzioni organizzative attivabili;

- individuare le caratteristiche giuridico-istituzionali e le modalità di funzionamento dell'organismo istituendo cui competerà l'elaborazione, lo sviluppo e l’attuazione del relativo piano strategico di valorizzazione;

- stipulare accordi di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni pubbliche, di volta in volta interessate, per realizzare programmi ed iniziative culturali, ivi comprese quelle di studio e ricerca sui temi di rilievo per il museo e le sue collezioni.

Le Parti, come sopra costituite,
convengono e stipulano il presente Accordo:

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
(Oggetto)

1. Con il presente Accordo di valorizzazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della cultura, la Regione Lazio e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia definiscono le finalità, le linee strategiche, gli obiettivi e le modalità di organizzazione e gestione del Museo del Ricordo e di elaborazione del conseguente piano strategico di sviluppo culturale.

Art. 3
(Finalità)

1. Il presente Accordo di valorizzazione è finalizzato a promuovere la conservazione, la catalogazione, lo studio, la comunicazione e l'esposizione di testimonianze materiali, artistiche e documentarie, legate alla tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, al fine di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano.

2. Le Parti promuovono, in attuazione della Legge 23 ottobre 2024, n. 165, e in attuazione dell'art. 43 della Legge Regionale della Regione Lazio dell'8 agosto 2025, n. 15, l'istituzione di una Fondazione di diritto privato a cui affidare sia il compito di acquisire, conservare, catalogare, studiare, comunicare ed esporre le testimonianze materiali e immateriali di cui al comma 1 diffondendo la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, sia il compito di elaborare il piano strategico di sviluppo culturale.

Art. 4
(Obiettivi strategici di valorizzazione)

1. Gli enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad avviare i percorsi istituzionali di rispettiva pertinenza e ad adottare gli specifici provvedimenti normativi e programmatori, secondo i rispettivi ordinamenti, finalizzati alla costituzione di un apposito soggetto giuridico, nella forma di Fondazione di partecipazione, per le finalità di cui all'art. 3.

2. Per il perseguimento degli obiettivi strategici le Parti potranno:
   a) definire protocolli attuativi o integrativi del presente Accordo;
   b) acquisire strumenti, risorse e assetti organizzativi per favorire la promozione e la valorizzazione della collezione del Museo;

c) attivare collaborazioni con altri istituti, enti e università nel campo della ricerca, della conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente nel territorio regionale, nazionale ed internazionale;
d) promuovere azioni che favoriscano l'accessibilità del Museo, la partecipazione culturale e l'inclusione di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai soggetti fragili e alle persone con disabilità;
e) promuovere programmi di sviluppo, anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale;
f) coinvolgere, nel processo di valorizzazione concordato, secondo principi di sussidiarietà orizzontale soggetti, pubblici e privati, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche prevedendo, anche azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

Art. 5
(Fondazione Museo del Ricordo)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3 e degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della cultura, la Regione Lazio, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia concordano di individuare nel modello della "Fondazione di partecipazione" la forma giuridica del soggetto giuridico preposto al conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 cui affidare l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione del complesso dei beni e delle testimonianze culturali oggetto del presente Accordo di valorizzazione, nel rispetto delle indicazioni ivi contenute.

2. La Fondazione perseguirà gli obiettivi di seguito indicati che, anche in esito a successive valutazioni, potranno essere ulteriormente precisati:
   - definire gli elementi qualificanti del programma scientifico e divulgativo del Museo del Ricordo, nonché i requisiti e gli standard minimi in conformità con le indicazioni normative vigenti;
   - concorrere a raggiungere le finalità sancite dalla legge 30 marzo 2004, n. 92 e successive modificazioni, istitutiva del "Giorno del Ricordo";
   - concorrere a promuovere e a conservare la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché contribuire a ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano;
   - concorrere a valorizzare il contributo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia allo sviluppo sociale e culturale dei territori dell'Adriatico orientale e a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti sul territorio nazionale e all'estero;
   - concorrere a organizzare, di concerto con le Amministrazioni pubbliche competenti, i "Viaggi del ricordo" nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli;
   - promuovere, nei propri ambiti di attività, l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, nonché esposizioni;
   - svolgere la ricerca, l'acquisizione, l'inventariazione, la catalogazione, la conservazione, l'organizzazione, l'esposizione, lo studio e la pubblicazione del patrimonio conservato;

- promuovere interventi di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- promuovere la diffusione della conoscenza, per la migliore fruizione da parte del pubblico, del proprio patrimonio culturale e delle attività museali, anche attraverso forme di sperimentazione e innovazione;
- promuovere attività educative anche in collaborazione con istituti accademici, università, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, istituti scolastici nonché con enti e associazioni che svolgono attività educative e formative;
- elaborare e sostenere progetti ed iniziative di cui alle finalità indicate all'art. 3, promuovendo, allo scopo, anche la raccolta dei fondi necessari;
- promuovere ed attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per le medesime finalità.

Art. 6
(Impegni delle Parti)

1. Le Parti, in subordine al buon esito degli avvenuti percorsi istituzionali di cui al precedente art. 4, si impegnano a:
   - determinare, nell'ambito del percorso di costituzione della Fondazione, le modalità ed entità del concorso alle spese per la gestione del soggetto giuridico;
   - pervenire alla costituzione del soggetto giuridico di cui all'art. 5;
   - individuare soluzioni condivise per il superamento di eventuali divergenze che dovessero verificarsi nella interpretazione o nell'attuazione del presente Accordo;
   - definire modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o indiretta di attività, servizi, e spazi del museo) e di risorse esterne (derivanti da progettazioni co-finanziate, erogazioni liberali e da sponsorizzazioni);
   - svolgere attività di fundraising, anche al fine di ampliare ulteriormente la platea dei soggetti, pubblici e privati, partecipi del perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del patrimonio culturale oggetto del presente Accordo;
   - promuovere, nel processo di sviluppo concordato, forme di partenariato pubblico-privato, attraverso la partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio interessati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale;
   - definire modalità stabili di coordinamento e raccordo delle rispettive programmazioni culturali nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché a individuare azioni e interventi da attuarsi congiuntamente anche attraverso il concorso di soggetti privati.

2. La Regione Lazio, in attuazione dell'art. 43 della Legge Regionale 8 agosto 2025, n. 15, affida in uso gratuito alla costituenda Fondazione l'immobile ubicato nel Comune di Roma (RM) alla Via Maria Adelaide n. 11/14 – Via Maria Cristina n. 13, individuato catastalmente secondo la seguente tabella riportata sotto.
   La Regione Lazio valuterà di contribuire alla realizzazione dei lavori di restauro dell'immobile compatibilmente con le risorse che saranno disponibili.

Comune	indirizzo	scala	Piano	foglio	Part.	Sub.	Categ
Roma	Via Maria Adelaide 11-14	0	P1 – S1	469	6	1	A/2

Roma	Via Maria Adelaide 11-14	0	S1	469	6	2	A/2
Roma	Via Maria Adelaide 11-14	0	S2	469	6	3	A/2
Roma	Via Maria Adelaide 11-14	0	P3-4	469	6	4	A/2
Roma	Via Maria Adelaide 11-14	0	4	469	6	5	A/2
Roma	Via Maria Adelaide 11-14	0	S1	469	6	6	A/4
Roma	Via Maria Cristina 13	0	P1 – S1	469	6	7	A/2
Roma	Via Maria Cristina 13	0	P1-S1	469	6	8	A/2
Roma	Via Maria Cristina 13	0	3-4-5	469	6	501	A/2
Roma	Via Maria Adelaide 11-14	0	3	469	6	502	A/2
Roma	Via Maria Cristina 13	0	PT-S1	469	7	0	A/2

Art. 7
(Piano strategico di sviluppo culturale)

1. Al soggetto giuridico di successiva costituzione, ai sensi dell'articolo 5, in attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi definiti nel presente Accordo, compete l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale.

2. Il piano strategico di sviluppo culturale dovrà contenere una puntuale individuazione dei programmi e delle iniziative da realizzare unitamente alla descrizione dei tempi necessari alla loro attuazione, delle risorse stanziate, delle modalità di realizzazione e dei soggetti attuatori delle stesse.

3. Il piano di cui al comma 2 dovrà illustrare altresì le condizioni di sostenibilità finanziaria del piano stesso al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione, individuati dal presente Accordo, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse ·pubbliche e private e la ricerca di modelli efficienti e sostenibili di offerta dei servizi e di svolgimento delle attività, nel quadro di un modello di gestione coerente con i vincoli stabiliti nel presente Accordo.

Art. 8
(Durata dell'Accordo e Tavolo Tecnico)

1. Il presente Accordo ha la durata di anni 30 (trenta) e produce i suoi effetti a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e può essere modificato e/o prorogato da parte dei soggetti sottoscrittori a seguito di sopravvenienze di fatto e di diritto.

2. Per il monitoraggio e l'attuazione dello stesso, secondo il principio di leale collaborazione fra le istituzioni pubbliche, può essere costituito un tavolo tecnico, composto dai rappresentanti delle Istituzioni sottoscrittrici dell'Accordo o da loro delegati che saranno successivamente nominati.

3. Il Tavolo tecnico, coordinato, dal rappresentante del Ministero, si riunirà almeno due volte all'anno. La partecipazione al Tavolo Tecnico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo.

Art. 9
(Comunicazione pubblica)

1. Le attività decise nell'ambito del presente Accordo saranno promosse e comunicate dalle Parti attraverso iniziative di comunicazione da concordare caso per caso tra le Parti.

Art. 10
(Controversie)

1. Per tutte le controversie che potessero insorgere in merito al presente Accordo che non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente il foro di Roma.

Art. 11
(Dati Personali)

1. Nell'ambito del presente atto e per l'esecuzione delle attività ad esso inerenti, ciascuna parte può entrare in possesso e conseguentemente trattare dati personali relativi all'altra parte. Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), come aggiornato ai sensi del regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo, le Parti si impegnano a trattare tali dati secondo principi di correttezza, liceità e pertinenza, nel pieno rispetto delle disposizioni e adempimenti previsti dal Codice, con particolare riguardo a quanto disposto in tema di misure minime di sicurezza.

Art. 12
(Disposizioni finali)

1. Le Parti si impegnano a ricercare adeguate forme di partecipazione e coinvolgimento, oltre che dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo, anche di ulteriori soggetti pubblici e privati, attivi sul territorio, in conformità alle finalità istituzionali di valorizzazione di cui al presente Accordo e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

2. Il presente Accordo è sottoscritto in formato elettronico con firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione. La validazione dello stesso è effettuata con la semplice apposizione delle firme digitali dei designati. Il presente atto è, inoltre, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All. B del D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 642.

3. Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra i sottoscrittori si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

4. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Accordo che si rendessero necessarie saranno concordate in forma scritta tra le Parti.

5. Agli adempimenti previsti nel presente Accordo si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

LUOGO DATA

Letto, firmato e sottoscritto ……..

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri

Per il Ministero della cultura

Per la Regione Lazio

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
